

Sentenza n. 16/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO

composta dai magistrati:

Enrico MARINARO	Presidente
Francesco TARGIA	Consigliere– relatore
Massimo Giuseppe URSO	Referendario

ha pronunciato il seguente

SENTENZA

nel giudizio per responsabilità amministrativa iscritto al n.2363 del registro di segreteria nei confronti di:

GIRARDI Paolo (codice fiscale GRR PLA 53D07 L378N), nella qualità, all'epoca dei fatti, di dirigente medico dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, rappresentato e difeso dall'Avv. Beniamino Migliucci;

VISTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 19 aprile 2024, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Ombretta Ricoldo, il relatore, consigliere Francesco Targia, il rappresentante del Pubblico ministero in persona del Procuratore regionale Alessia Di Gregorio e l'Avv. Beniamino Migliucci;

Premesso in

F A T T O

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura Regionale conveniva, dinanzi a questa Sezione Giurisdizionale, il dott. Paolo Girardi

per ivi sentirlo condannare al pagamento, in favore dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, della somma di euro 114.819,26, oltre rivalutazione, interessi legali e spese del presente procedimento.

A sostegno della domanda, l'organo requirente evidenziava che il dott. Girardi avrebbe effettuato all'interno della struttura ospedaliera in cui prestava servizio ottantuno interventi di circoncisione per motivi rituali/religiosi, ponendo gli oneri a carico del Servizio Sanitario Provinciale – SSP, grazie alla falsa attestazione di inesistenti patologie e dietro pagamento di somme in denaro.

In particolare, segnalava la sussistenza del rapporto di servizio e la presenza di elementi probatori a dimostrazione della condotta antigiuridica. Il riferimento è alla circostanza che il primo accesso ospedaliero dei pazienti avveniva attraverso contatti e accordi diretti con il Girardi, senza una previa visita specialistica, in violazione delle norme aziendali, come dimostrato dall'assenza di prenotazioni al CUP e di pagamenti di ticket per visite specialistiche, oltre che dalle testimonianze rese dal Dirigente della struttura, da tre dirigenti medici, dalla capo sala e da un'infermiera, la quale ha anche riferito che in alcuni casi i piccoli pazienti si sono presentati in ospedale in abito da cerimonia (per tre casi vi è anche la documentazione fotografica). Inoltre, le cartelle cliniche non contengono precedenti accertamenti attestanti la necessità dell'intervento o l'avvenuta prescrizione di terapie farmacologiche. Ulteriori conferme si rinvennero nelle numerose dichiarazioni rese ai militari della Guardia di finanza dai genitori dei pazienti pediatrici che fanno riferimento a ragioni religiose e all'avvenuto pagamento negli accertamenti bancari effettuati dai quali emerge la presenza di n. 38

versamenti in contanti, con importi variabili tra 100,00 e 900,00 euro, per un importo complessivo di euro 15.860,00, effettuati il giorno stesso dell'intervento o nei giorni immediatamente successivi e nei dati estrapolati dai dispositivi informatici in uso dal dott. Girardi.

In egual modo sussistente deve ritenersi, a giudizio della Procura erariale, il nesso di causalità tra la descritta condotta e il danno erariale diretto corrispondente agli oneri sopportati dal Servizio sanitario.

Relativamente all'elemento soggettivo ha evidenziato la consapevolezza e la volontà tanto del comportamento illecito – consistente nella falsificazione delle cartelle cliniche, nella percezione di un indebito compenso e nell'utilizzo improprio dei locali e delle attrezzature ospedaliere – quanto dell'evento dannoso costituito dal mancato introito delle tariffe previste per gli interventi chirurgici.

Con riferimento, in ultimo, alla quantificazione del danno, la Procura ha fatto presente che sussisterebbero tre poste di danno (patrimoniale, da disservizio e all'immagine). In particolare, il danno diretto, pari ad euro 72.431,00, sarebbe correlato al mancato introito da parte dell'Azienda sanitaria del pagamento di 81 interventi ad una tariffa di euro 897,00, corrispondente al costo di una circoncisione effettuata in Day Surgery (di cui una attribuita al servizio sanitario tedesco che ha rimborsato la somma di euro 671,00). Cui si aggiunge il danno da disservizio (distrazione di risorse umane e strumentali dai fini istituzionali), pari ad euro 10.668,26, corrispondente al 30 per cento della retribuzione media giornaliera percepita nel periodo di riferimento moltiplicata per un numero di giornate (81), pari al numero degli interventi chirurgici oggetto di contestazione. Infine, il

danno all'immagine, pari ad euro 31.720,00, corrispondente al doppio delle utilità illecitamente percepite, sussistendo una condanna passata in giudicato per un reato contro la pubblica amministrazione e la lesione dell'immagine (all'interno e all'esterno dell'azienda) correlata all'eco mediatica della vicenda (nei quotidiani di lingua tedesca ed in quelli *on line*).

2. Con memoria di costituzione del 27 marzo 2024, la difesa del dott. Girardi ha chiesto, in via preliminare, dichiararsi la nullità dell'atto di citazione e, in ogni caso, la inutilizzabilità degli atti e documenti allegati ai punti da 9 a 16. Nel merito, il rigetto della domanda, previa declaratoria di insussistenza di alcun danno erariale e, in via subordinata, perché lo stesso non risulta provato. In via ulteriormente gradata, di fare applicazione del potere riduttivo.

In particolare, ha evidenziato l'irrelevanza probatoria della sentenza di patteggiamento nel giudizio contabile e l'inutilizzabilità degli atti d'indagine formati e acquisiti successivamente all'esito del procedimento penale in violazione del principio di contraddittorio. Ha lamentato, pertanto, l'utilizzo della sentenza di patteggiamento come elemento di prova o come fonte di prova diretta del danno da disservizio e all'immagine. Ha segnalato, poi, l'avvenuta irrituale acquisizione (e allegazione alla citazione) di elementi probatori scaturenti da indagini suppletive disposte dopo la definizione del processo penale e la notifica dell'invito a dedurre (nei confronti del Nas di Trento in data 6 aprile e 9 novembre 2023 e nei confronti dell'azienda ospedaliera in data 21 aprile e 11 maggio 2023) e la conseguente non sovrapponibilità della citazione all'invito a dedurre.

Da quanto sopra, sempre a giudizio di parte convenuta, discenderebbe

l'impossibilità di accogliere le richieste attoree, in quanto fondate esclusivamente sulla sentenza di patteggiamento e su materiale irritualmente acquisito.

Nel merito, poi, ha fatto presente che la Procura contabile non avrebbe dimostrato né la falsità delle certificazioni e delle cartelle, né l'avvenuta effettuazione delle 81 operazioni addebitate al dott. Girardi, in assenza di una patologia che li giustificasse, essendosi basata soltanto su indagini irrituali e su alcune testimonianze inconferenti.

Eguale non provato risulterebbe il danno diretto subito dall'azienda sanitaria, dato che gli interventi di circoncisione di cui trattasi risultano giustificati da patologie pregresse, come emerge dalle cartelle cliniche, sottoscritte anche dal responsabile del Servizio sanitario, e dalle anamnesi e dai referti effettuati da altri medici.

Del resto, la Procura contabile, a giudizio di parte convenuta, entrerebbe in contraddizione affermando da un lato la falsità delle predette cartelle e dall'altro l'assenza di indicazioni diagnostiche.

Elementi di prova, poi, non potrebbero essere rinvenuti né nell'assenza di entrate da ticket, considerato che il Girardi non si occupava del loro pagamento e che comunque la maggior parte dei richiedenti sarebbe risultata esente, né dalle dichiarazioni testimoniali rese, contenendo le stesse solo presunzioni generiche e sentito dire.

L'eventuale danno, pertanto, potrebbe rinvenirsi unicamente nelle somme ricevute in donazione dal Girardi, importi questi restituiti o confiscati.

Con riferimento, poi, al danno da disservizio ha ribadito l'impossibilità di utilizzare la sentenza di patteggiamento a fondamento della responsabilità

amministrativa e che il dott. Girardi non ha percepito alcuna retribuzione dai pazienti, ma si è *“limitato ad accettare, per superficialità e in buona fede, alcune occasionali donazioni di modico valore”*. Ha contestato, inoltre, il calcolo di tale voce di danno in quanto effettuato sulla base di 81 pazienti, mentre dall'imputazione penale ne risulterebbero solo 40, non tenendo conto che nel periodo in esame le retribuzioni percepite hanno subito variazioni e che, in ogni caso, risulterebbero distratte al massimo alcune ore delle 81 giornate lavorative.

Relativamente al danno all'immagine ha sottolineato come l'assunto della Procura si basi esclusivamente sulla sentenza di patteggiamento e ha precisato che le condotte ascritte non sono da sole sufficienti a ledere l'immagine e il decoro dell'ospedale, l'assenza di eco mediatica lesiva e l'assenza di vantaggi economici, essendo state le somme percepite confiscate o restituite.

In merito al nesso di causalità e all'elemento soggettivo ha ritenuto non necessario esprimersi data l'irrelevanza nel processo contabile della sentenza di patteggiamento.

3. Nell'odierna udienza, le parti insistevano nelle rispettive conclusioni. In particolare, la Procura contabile evidenziava la presenza di un errore materiale contenuto nell'atto di citazione in cui si fa riferimento ad una delega istruttoria del 9 novembre 2023, anziché del 9 maggio 2023. Rivendicava, poi, i propri poteri di indagine anche parallelamente e successivamente al giudizio penale. E negava di aver svolto indagini successivamente all'emissione dell'invito a dedurre.

Parte resistente insisteva per l'inammissibilità della citazione non

sovrapponibile all'invito a dedurre per non essere stato specificato all'interno di quest'ultimo l'avvenuta effettuazione di indagini autonome da parte della Procura contabile, con conseguente lesione del diritto di difesa. Nel merito, poi, ribadiva l'inutilizzabilità in sede contabile della sentenza penale di patteggiamento ed evidenziava le carenze del quadro probatorio, pur riconoscendo la debolezza del Girardi nell'accettare delle regalie in denaro.

Il giudizio è stato, quindi, posto in decisione.

DIRITTO

1. Prima di esaminare la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità per danno erariale, il Collegio ritiene di doversi pronunciare sulle eccezioni di nullità dell'atto di citazione e di inutilizzabilità degli atti e documenti allegati ai punti da 9 a 16 formulate dalla difesa del convenuto.

1.1. Le eccezioni sono non fondate e devono essere respinte. Le stesse, infatti, sono basate sull'erroneo presupposto dell'avvenuta effettuazione da parte del PM contabile di attività istruttorie dopo il deposito dell'invito a dedurre. Dalla documentazione in atti e dalla precisazione effettuata dal Procuratore regionale in udienza emerge, invece, che le richieste istruttorie sono tutte antecedenti la notifica dell'invito a dedurre così come i riscontri pervenuti.

1.2. Egualmente infondata deve ritenersi, poi, l'eccezione di nullità della citazione per non essere la stessa non sovrapponibile all'invito a dedurre. La giurisprudenza ha avuto, infatti, modo di chiarire che l'art. 87 del codice di giustizia contabile, nel suo chiaro tenore letterale, non richiede la perfetta identità tra invito a dedurre e citazione, limitando la necessaria

“corrispondenza” tra i due atti ai soli fatti essenziali della fattispecie di responsabilità amministrativa (cfr *ex multis* C. conti, Sez. II App, n. 96 del 2022 e n. 129 del 2023 e Sez. Calabria, n. 120 del 2022), con la conseguenza che può parlarsi di nullità/inammissibilità della citazione soltanto quando la differenza di contenuto sia tale da modificare l’essenza dell’ipotesi di danno prospettata nell’invito, al punto di non consentire più la riconduzione del fatto rappresentato nella citazione a quello previsto nell’invito (C. conti, Sez. Umbria, n. 37 del 2023).

2. Sempre in via preliminare il Collegio ritiene di doversi pronunciare sulla rilevanza probatoria nel giudizio contabile della sentenza penale di patteggiamento.

2.1. Sul punto può utilmente essere richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione secondo la quale *"La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (cd. patteggiamento) costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, laddove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il Giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, può essere utilizzato come prova"* (ex plurimis Cass. Civ. n. 6668 del 2011; Cass., SS.UU. Civili, n. 5756 del 2012; Cass., sez. lav., n. 4193 del 2003). Analogamente, la giurisprudenza della Corte dei conti ha ritenuto che la sentenza penale emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. possa assumere “particolare valore probatorio” (C. conti, Sez. I App., n. 187/A del 2003) e se, da un lato, la stessa “è priva di qualsiasi

efficacia automatica in ordine ai fatti accertati, essa implica l'insussistenza di elementi atti a legittimare l'assoluzione dell'imputato, e pertanto ben può essere valutata dal giudice contabile unitamente agli altri elementi, in quanto presuppone il consenso dell'imputato e, quindi, un suo particolare atteggiamento psicologico che può essere valutato dal giudice al pari degli altri elementi del giudizio" (C. conti, Sez. I App., n. 103/A del 2003). Come affermato dalla Sezione piemontese, *"La sentenza penale di patteggiamento può quindi essere utilizzata "come elemento di prova dal Giudice contabile, senza necessità, peraltro, di ulteriori riscontri "aliunde", in assenza di valide argomentazioni di segno contrario"* (C. conti, Sez. Piemonte, n.141 del 2012, Id., n.9 del 2015). In senso analogo si è espressa la Corte di Cassazione che ha affermato che la sentenza di applicazione di pena patteggiata *"pur non potendosi tecnicamente configurare come sentenza di condanna, anche se è a questa equiparabile a determinati fini"*, presuppone *"pur sempre una ammissione di colpevolezza che esonera la controparte dall'onere della prova"* (Cass. n. 9358 del 2005; id. Sez. Unite n. 17289 del 2006). Pertanto, la giurisprudenza contabile si è orientata nel senso che alla condanna applicata nel giudizio penale sull'accordo delle parti va attribuita la valenza di elemento di prova, nel processo contabile, circa l'illiceità dei fatti e l'addebito degli stessi al presunto responsabile (C. conti, Sez. Friuli Venezia Giulia, n.5 del 2015, che richiama C. conti, Sez. I App., n. 187 del 2003, n. 3 del 2004, n. 133 del 2004 e n. 338 del 2005; Sez. Liguria n. 449 del 2007; Sez. Toscana n. 409 del 2007). Il Collegio condivide tale orientamento e ritiene di non essere vincolato, in questa sede, all'accertamento condotto in sede penale e di potere, quindi, autonomamente

valutare gli elementi già raccolti in tale sede, oltre a quelli acquisiti dal Pubblico ministero contabile, ove lo stesso abbia ritenuto necessario, come nel caso in esame, condurre un'autonoma istruttoria, nonché quelli offerti dal convenuto.

2.2. Il Collegio osserva, inoltre, che le modifiche normative recentemente introdotte all'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. non appaiono tali da inficiare il menzionato consolidato orientamento giurisprudenziale. Infatti, come affermato da recenti pronunce della Corte dei conti, la riforma in discorso è *“diretta a limitare gli effetti extra-penali del provvedimento di applicazione della pena su richiesta e, in particolare, la rilevanza probatoria del fatto storico in esso delineato. Attraverso la novella legislativa è stato infatti eliminato il riferimento all'art. 653 c.p.p. che pertanto continua a riguardare le sole decisioni di assoluzione e di condanna.”* D'altra parte, anche prima della novella, *“la natura di piena prova della sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. è stata sovente esclusa da questa Corte, che ha costantemente ribadito l'autonomia del giudice erariale nell'apprezzamento dei fatti, ai fini dell'accertamento della responsabilità”* (C. conti, Sez. I App. n. 25 del 2023; in senso conforme Sez. Lombardia, n. 20 del 2023).

2.3. Deve ritenersi, invece, indubbia la possibilità di utilizzare all'interno del giudizio contabile il materiale probatorio acquisito a seguito di indagini, oltre che PM contabile, di quello PM penale, restando salva la possibilità, per il giudice contabile, di pronunciare una sentenza di condanna, motivata sulla base di un autonomo esame e di un'autonoma valutazione degli atti processuali (C. conti. Sez. Umbria, n. 37 del 2023).

3. Ciò premesso, occorre accertare in questa sede se la Procura ha assolto l'onere di provare i fatti sulla base dei quali il convenuto possa ritenersi responsabile delle condotte ascrittegli (effettuazione all'interno della struttura ospedaliera in cui prestava servizio di n. 81 interventi di circoncisione per motivi rituali/religiosi, ponendo gli oneri a carico del SSP, grazie alla falsa attestazione di patologie inesistenti e dietro pagamento di somme in denaro), causando un danno patrimoniale all'azienda ospedaliera, sviando le proprie energie lavorative e ledendo l'immagine dell'Amministrazione.

Dalla documentazione versata dal Pubblico Ministero contabile e, in particolare, dagli atti del procedimento penale e dalle risultanze delle indagini effettuate dal PM contabile attraverso i NAS e la stessa azienda ospedaliera, può desumersi la veridicità dei fatti oggetto della sentenza di patteggiamento.

In particolare, si segnalano: la modalità di accesso dei pazienti alla struttura ospedaliera (attraverso contatti e accordi diretti con il Girardi); l'assenza in molti casi di una previa visita specialistica e di prenotazioni al CUP; le testimonianze rese da medici ed infermieri e, soprattutto, le numerose dichiarazioni rese dai genitori dei pazienti pediatrici e gli esiti degli accertamenti bancari effettuati dai quali emerge la presenza di n. 38 versamenti in contanti effettuati il giorno stesso dell'intervento o nei giorni immediatamente successivi.

Si ritiene, pertanto, provato che il convenuto sia responsabile dei reati per i quali è stato condannato con sentenza del Tribunale di Bolzano n.297/2022.

4. Riguardo l'elemento soggettivo, da quanto sopra esposto, emerge la

sussistenza del dolo, data la chiara volontà del convenuto di venir meno ai propri doveri d'ufficio, ponendo a carico del Servizio sanitario provinciale interventi chirurgici dettati da motivi religiosi, al fine di conseguire vantaggi personali.

5. Accertata la veridicità dei fatti imputabili in questa sede al Girardi e la sussistenza dell'elemento soggettivo, occorre procedere a verificare l'esistenza delle tre poste di danno contestate, procedendo alla loro eventuale quantificazione.

Come già riportato nella parte in fatto, l'azione della Procura contabile è diretta ad ottenere il ristoro dei presunti danni (diretto, da disservizio e all'immagine) subiti dall'amministrazione di appartenenza, derivanti dai comportamenti tenuti dal Girardi per i quali è stato condannato in sede penale.

5.1. In particolare, il Pubblico Ministero fa riferimento, per la prima posta di danno, al grave nocumento patrimoniale correlato all'asserito mancato introito da parte dell'Azienda sanitaria dell'importo di euro 72.431,00, calcolato moltiplicando la quota, non incassata, prevista a carico dei pazienti per ciascun intervento di circoncisione effettuato in Day Surgery (euro 897,00) per il numero degli interventi ritenuti effettuati in assenza dei presupposti per essere posti a carico del SSP (n. 81) (di cui uno a carico del SSP di Trento che ha corrisposto tramite compensazione il minor importo di euro 671,00).

Al riguardo il Collegio, pur ritenendo dimostrata, anche attraverso, come si è detto, plurimi elementi gravi, precisi e concordanti, la condotta del Girardi che in più occasioni ha posto a carico del SSP interventi non rientranti tra i

LEA, osserva, al tempo stesso, che, sulla base della documentazione in atti, contrariamente a quanto argomentato dalla Procura, il numero di episodi per i quali risulta sufficientemente dimostrata l'assenza dei presupposti clinici a giustificazione dell'intervento, risulta nettamente inferiore agli 81 contestati.

Infatti, come dedotto dalla difesa del convenuto in molti casi le cartelle cliniche agli atti non forniscono elementi univoci e alcune delle testimonianze raccolte non appaiono circostanziate.

Rilevanti devono ritenersi, invece, gli esiti degli accertamenti bancari effettuati dai quali emerge la presenza di n. 38 versamenti in contanti effettuati il giorno stesso dell'intervento o nei giorni immediatamente successivi. Detta circostanza, unitamente alle testimonianze di alcuni genitori e alle altre anomalie riscontrate, porta a ritenere che in almeno 38 casi sia stato prescritto ed effettuato un intervento di circoncisione per motivi non clinici. Ne consegue che deve considerarsi sussistente un danno diretto da minori introiti, il cui ammontare va rideterminato in euro 34.086,00, pari al numero degli interventi effettuati in assenza di indicazioni cliniche (38) moltiplicato per la quota a carico dei pazienti per ciascun intervento (euro 897,00), importo da maggiorarsi della rivalutazione monetaria, la quale sarà calcolata, stante il profilo di "continuità" che caratterizza i singoli interventi, a decorrere dalla data di effettuazione dell'ultimo dei medesimi.

5.2. Relativamente al danno da disservizio, individuato dalla Procura nello sviamento delle energie lavorative dai fini istituzionali allo scopo di trarne un indebito profitto, va evidenziato che nel momento in cui, a seguito dell'azione del PM contabile, viene ottenuto il ristoro del danno patrimoniale

diretto attraverso il recupero delle somme che i pazienti avrebbero dovuto versare, viene meno il menzionato sviamento divenendo le energie lavorative funzionali ad un'attività medica erogata dall'Azienda ospedaliera dietro rimborso dei costi sostenuti.

Nessun danno può essere, pertanto, addebitato per tale posta al dott. Girardi, pena la duplicazione dei risarcimenti.

5.3. Con riferimento, in ultimo, alla posta relativa al danno all'immagine la Procura fa riferimento alla lesione cagionata dalla consumazione da parte dell'odierno convenuto dei reati contro la pubblica amministrazione accertati con sentenza penale divenuta irrevocabile, che hanno inciso negativamente sulla credibilità e affidabilità della P.A. in ragione dell'ampio risalto della vicenda sia all'interno della struttura che presso l'opinione pubblica.

Al riguardo il Collegio evidenzia preliminarmente che non vi è questione di procedibilità, atteso che la sentenza emessa a carico del convenuto integra i requisiti richiesti dall'art. 51, comma 7, del codice di giustizia contabile. Osserva, poi, che risulta dimostrata l'esistenza del danno all'immagine della P.A., data la gravità dei fatti contestati e l'ampio clamore mediatico della vicenda dimostrata dall'ampia rassegna stampa locale versata in atti. Non va, poi, dimenticata la diffusione di tali fatti all'interno dell'Azienda ed il relativo forte impatto sul personale.

Per quel che attiene la quantificazione, la Procura ha utilizzato il criterio di cui all'art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20 del 1994, giungendo ad un importo di euro 31.720,00, pari al doppio delle utilità ricevute (euro 15.860,00).

Il convenuto ha opposto l'assenza di elementi probatori, diversi dalla sentenza di patteggiamento, e ha sottolineato come le condotte ascritte al convenuto non siano da sole idonee a configurare un danno all'immagine pubblica e al decoro dell'Ospedale, non potendosi ritenere sufficienti né le dichiarazioni raccolte durante l'indagine penale, non avendo le stesse avuto alcun risalto mediatico, né la mera pronuncia di una sentenza di condanna, né ancora gli articoli di stampa che avrebbero riguardato solo la vicenda processuale del Girardi. Con riferimento, poi, alla quantificazione del danno ha precisato che il convenuto non ha tratto alcun vantaggio dai fatti addebitati, essendo state le somme introitate dai pazienti sequestrate e confiscate.

Al riguardo deve osservarsi che, come sopra evidenziato, sussistono elementi certi, precisi e concordanti a supporto della tesi della Procura contabile e che la sentenza di condanna, ai fini del danno all'immagine, costituisce una mera condizione di procedibilità.

Deve segnalarsi, poi, la presenza di una lesione effettiva all'immagine dell'azienda sanitaria, come dimostrato dagli articoli di stampa prodotti in giudizio che, con tutta evidenza, riguardano non mere vicende giudiziarie private ma anche i fatti che ne stanno alla base e che le dichiarazioni rese dai dipendenti supportano, invece, l'esistenza di un danno all'immagine anche internamente alla struttura e il relativo impatto sul personale.

Con riferimento, in ultimo, alla quantificazione del danno, premesso che il menzionato art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20 del 1994 fornisce al giudice un criterio presuntivo per la quantificazione del danno all'immagine, resta in ogni caso influente l'intervenuta confisca penale, rivestendo

quest'ultima natura sanzionatoria (con attribuzione dei relativi proventi al Fondo Unico di Giustizia e quindi con destinatario lo Stato) e non potendosi quindi la stessa configurare come una restituzione a titolo risarcitorio in favore dell'amministrazione danneggiata (cfr. Sez. Bolzano n. 50/2020).

In conclusione, il danno all'immagine complessivamente ascrivibile alla condotta del Girardi è determinato in euro 31.720,00.

5. L'ammontare complessivo del danno direttamente conseguente ai fatti di cui in domanda (euro 34.086,00 da rivalutarsi nei termini sopra specificati +31.720,00) sarà maggiorato degli interessi legali maturandi dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Le spese del giudizio, da versare allo Stato, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale di Bolzano, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda del Procuratore Regionale, condanna il convenuto, come in epigrafe specificato, a risarcire all'Azienda sanitaria Alto Adige l'ammontare risultante dalla somma dell'importo di euro 34.086,00, da rivalutarsi nei termini sopra specificati, e dell'importo di euro 31.720,00, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Condanna lo stesso al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giudizio che, sino al deposito della presente decisione, si liquidano in euro 308,96.

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.

Così provveduto nella camera di consiglio del 19 aprile 2024.

Il Relatore

Francesco Targia

(firmato digitalmente)

Presidente

Enrico Marinaro

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il giorno

09/05/2024